

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **301/1989** (ECLI:IT:COST:1989:301)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **FERRI**

Camera di Consiglio del **12/04/1989**; Decisione del **17/05/1989**

Deposito del **25/05/1989**; Pubblicazione in G. U. **31/05/1989**

Norme impugnate:

Massime: **13468**

Atti decisi:

N. 301

## ORDINANZA 17-25 MAGGIO 1989

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 88 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (T.U. delle norme sulla circolazione stradale), promosso con l'ordinanza emessa il 26 ottobre 1988 dal Pretore di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Ricci Valeria ed il Prefetto di Ferrara, iscritta al n. 788 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Ferrara dubita della legittimità costituzionale dell'art. 88, secondo comma, del T.U. delle norme sulla circolazione stradale, nella parte in cui prevede che la patente di guida per veicoli di categoria C abbia una validità limitata a cinque anni pur quando di essa venga in concreto fatto uso per la conduzione di veicoli di categoria A o B;

che in ciò il giudice a quo ravvisa una disparità di trattamento in violazione dell'art. 3 della Costituzione rispetto ai titolari di patente di categoria B, per i quali il comma primo dello stesso art. 88 prevede una validità decennale della patente (ove siano infracinquantenni) benché essi siano provvisti di minore qualificazione tecnica rispetto ai titolari di patente di categoria C;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della proposta questione;

Considerato che anche quando la patente abilita a condurre più categorie di veicoli essa è pur sempre atto amministrativo unico, e non già la somma di più concessioni, di modo che la verifica dei requisiti di idoneità fisica e psichica - che ovviamente non può avere efficacia indeterminata - è ragionevolmente disposta con frequenza maggiore per i possessori di patente di categoria C tenuto conto dell'impegno complessivamente più gravoso dell'abilitato e della presumibile maggior incidenza sull'idoneità psico-fisica;

che quindi la disciplina in esame appare del tutto coerente con la diversità delle situazioni in raffronto in quanto la verifica dei requisiti (che sono globalmente gli stessi) non può essere evidentemente circoscritta agli effetti della guida di un tipo soltanto di veicoli;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 88, secondo comma, del d.P.R. 15 giugno 1989 n. 393 (T.U. delle norme sulla circolazione stradale) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Ferrara con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*